

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione delle controversie a fini conciliativi attivati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. innanzi all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. (di seguito brevemente "OdM"), nonché, in quanto compatibile, alle procedure di mediazione paritetica attivate liberamente dalle parti.
2. Il procedimento di mediazione è gestito da un soggetto terzo, imparziale ed indipendente, denominato mediatore, ed è finalizzato ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo di conciliazione per la composizione di una controversia, eventualmente anche mediante la formulazione di una proposta da parte del mediatore.
3. Il procedimento di mediazione è improntato ai principi di informalità, celerità ed oralità.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'OdM rinvenibile sul sito istituzionale.
2. La domanda di mediazione contiene:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punto 5 del presente regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di incontri di mediazione svolti con modalità audiovisive da remoto;
 - e) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - f) in caso di mediazione demandata dal Giudice gli estremi dell'ordinanza di rinvio in

mediazione e la sua allegazione;

- g) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e la sua allegazione (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice), ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la segreteria dell'OdM, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.
4. Alla domanda va allegato il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n.150/2023.
5. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - Adesione alla mediazione

1. L'atto di adesione alla mediazione, sottoscritto con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, è in forma libera e può essere compilato utilizzando il modulo predisposto dall'OdM rinvenibile sul sito istituzionale.
2. L'atto di adesione alla mediazione contiene:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punto 5 del presente regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) l'indicazione del valore della controversia

determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento, ove stimato in misura differente rispetto a quello indicato nell'istanza di avvio del procedimento.

3. L'atto di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;

b) l'estensione del procedimento di mediazione nei confronti di uno o più soggetti;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o con incontri da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. L'atto di adesione alla mediazione deve essere depositato presso la segreteria dell'OdM con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. All'atto di adesione va allegato il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n.150/2023.

6. L'adesione della parte invitata al procedimento costituisce accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. Per una migliore gestione del procedimento di mediazione è opportuno che la parte invitata comunichi alla segreteria dell'organismo, almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro, il proprio intendimento in merito alla partecipazione o meno. In mancanza di formale adesione al primo incontro non saranno ammesse richieste di differimento e/o deduzioni a verbale.

8. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione dovuta, e di ciò è dato atto a verbale.

Art. 4 - Istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati muniti di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilato utilizzando il modulo predisposto dall'OdM rinvenibile sul sito istituzionale.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici e fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (anche digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 punto 5 del presente regolamento;

b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.

3. La domanda congiunta di mediazione può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'OdM;

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o con incontri da remoto, con l'indicazione dei recapiti digitali cui inviare il link del collegamento.

4. La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la segreteria dell'OdM con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda di mediazione va allegato il documento di identità delle parti in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n. 150/2023.

6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta costituisce accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 5 - La segreteria

1. La segreteria dell'OdM si occupa della gestione amministrativa del servizio di mediazione.

2. La segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al

numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., all'eventuale rifiuto della proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta, la segreteria rilascia copia del verbale conclusivo della procedura con gli eventuali allegati, ivi compresi l'eventuale accordo di conciliazione e/o la proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. Sono legittimati a formulare detta richiesta solo le parti che hanno aderito al procedimento.

4. La segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 4, commi 1 e 2, del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione dovute per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La segreteria comunica in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data, l'ora e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) alla parte invitata: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data, l'ora e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno cinque giorni prima dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale, ovvero l'intendimento di non aderire;

c) alle parti in caso di richiesta di mediazione da svolgersi con modalità audiovisive, il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

Art. 6 – Durata e sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii., ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, o dell'art. 5- quater, comma 1, del D.Lgs. N 28/2010 ss.mm.ii., il procedimento di

mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dai citati art. 5, comma 2, o art. 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

5. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdM.

6. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'OdM.

Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto presso un albo forense, salvo quanto previsto dalla legge.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare (nei modi e con le forme previste dall'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. N. 28/2010 ss.mm.ii.) un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate.

4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 8-ter del D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii., nel qual caso l'OdM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate

5. Gli incontri con modalità audiovisive da

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.
iscritto al n. 1061 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia
Ordine degli Avvocati
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'OdM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'OdM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). Tutti i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (salvo previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornandolo ad altra data;
- g) eventuali documenti devono essere esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al mediatore che al termine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla segreteria;

h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati alle parti unitamente al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'OdM. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'OdM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";

l) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso;

m) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire lo stesso regolarmente, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, lo aggiorna ad altra data dando atto a verbale di quanto accaduto. La segreteria comunicherà alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

6. Al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii., quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità di cui all'art. 8-ter del D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii., con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del suddetto art. 8-bis, commi 2 e 3; se non vi è il consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

7. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con modalità audiovisive da remoto siano firmati senza indugio.

Art. 8 - La mediazione telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELONA P.G.
Ordine degli Avvocati
DI BARCELONA POZZO DI GOTTO

iscritto al n. 1061 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'OdM, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n.82 del 2005.

Art. 9 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo di conciliazione che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati di Barcellona P.G. e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

4. Il responsabile dell'OdM provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda di mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti. Per la designazione il responsabile, valutata la natura della controversia e delle competenze richieste, oltre che del relativo grado, tiene conto del numero di anni di attività di mediatore, del numero di mediazioni svolte, di quelle concluse con successo, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici. Per le controversie che il responsabile ritiene di

normale gestione la designa avviene secondo il criterio di rotazione, per quelle ritenute di particolare difficoltà (per profili giuridici e/o gestionali) la designa avviene secondo il criterio di turnazione tra mediatori di specifica esperienza.

5. Ai fini della designazione le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'OdM; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'OdM ritenga di dovere disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al superiore punto 4.

6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 5 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'OdM. In tal caso, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'OdM, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'OdM, viene confermata la designa già effettuata ai sensi del superiore punto 4.

7. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'OdM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il responsabile dell'OdM nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4; se il mediatore del quale si chiedi la sostituzione è il responsabile dell'OdM, competente a decidere sull'istanza sarà il componente più anziano (per iscrizione all'Albo degli Avvocati) dell'OdM.

8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, il responsabile dell'OdM provvederà senza indugio alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.

9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OdM.

10. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

11. Il mediatore deve comunicare alla

segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. In mancanza la designa verrà ritenuta rifiutata ingiustificatamente e la procedura assegnata ad altro mediatore.

12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 10, punto 5, del presente regolamento.

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da tutte le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, determinato sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 del D.P.R. n. 115/2002 e dal D.M. 30.05.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D. Lgs. n. 28/2010. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 10 - Obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella procedura;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

d) se è legato ad una delle parti, a una società

da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento e del Codice Etico e di Condotta adottati dall'OdM, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1, numeri da 2 a 6, c.p.c.

4. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OdM.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al Codice Etico e di Condotta senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'OdM e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico e di Condotta dallo stesso adottati e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*.

6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'OdM dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.
Ordine degli Avvocati
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Iscritto al n. 1061 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

da poter essere tempestivamente sostituito.

7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9. Il mediatore è obbligato a mantenere la riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. Il mediatore, in assenza di giustificato e comprovato motivo, non può astenersi dall'incarico ricevuto, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 11 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti, il personale di segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Il mediatore, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal mediatore e, comunque, chiunque a qualsiasi titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

6. Il mediatore non potrà intrattenere comunicazioni riservate con le parti e/o i loro

difensori, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 12 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità può chiedere al responsabile dell'OdM la nomina di un mediatore ausiliario (cd. co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, anche in considerazione degli elementi emersi nel corso del colloquio con le parti, il mediatore comunica la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata.

3. Nei casi di cui all'art. 5, commi 1 e 5-quater, del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

8. Tutte le richieste di rinvio devono essere motivate e sono valutate caso per caso dall'OdM, indipendentemente dal consenso delle altre parti.

Art. 13 - Proposta del mediatore

1. Quando le parti non raggiungono un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti invitate, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta il mediatore

informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 28/2010.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. La segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire alla segreteria dell'OdM e al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione può concludersi:

a) per mancata partecipazione di una o più parti;

b) con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo di conciliazione ovvero per mancata accettazione della proposta del mediatore;

c) con esito positivo per raggiungimento dell'accordo di conciliazione ovvero per accettazione della proposta formulata dal mediatore.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi difensori, dagli altri partecipanti alla procedura e dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è firmato da parte dei soggetti che vi sono

tenuti ai sensi dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii.

7. Il verbale, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'OdM.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

9. Tra le parti è anche possibile raggiungere un accordo amichevole parziale:

a) le parti possono raggiungere un accordo di conciliazione, relativo solo ad uno o ad alcuni degli elementi di quanto forma oggetto del procedimento di mediazione;

b) alcune delle parti del procedimento di mediazione possono raggiungere un accordo che vincoli solo le stesse purché non produca effetti nei confronti delle altre.

Art. 15 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dai commi precedenti, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'OdM con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere rideterminato dall'OdM, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'OdM ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 16 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'OdM un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.
Ordine degli Avvocati
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Iscritto al n. 1061 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

vive. L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione previste dai seguenti punti 3 e 4.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'OdM per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento.

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi (maggiorati dell'IVA):

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra ai punti 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro. A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio ed un ulteriore importo di € 120,00 per spese di mediazione (oltre IVA), oltre alle spese vive.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. n. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. n. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'OdM le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A) del D.M. n. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui ai superiori punti 3 e 4, nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9, sono ridotte di un quinto.

11. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A del D.M. n. 150/2023, in aggiunta a quanto prevede l'art. 30, comma 2, del medesimo decreto possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

12. Fermo quanto previsto dagli artt. 28 e 30 del D.M. n. 150/2023, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A del D.M. n. 150/2023, in base ad uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su

concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento

in base alla complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al presente punto, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su

accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

13. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A) al D.M. n. 150/2023, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

14. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'OdM le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri riusciti al primo.

15. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

16. Tutti gli importi sopra indicati sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art. 17 - Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 18 - Accesso agli atti

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

2. Ciascuna parte può chiedere, mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta, l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

3. Le parti indicano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 19 - Responsabilità delle parti

1. È di competenza delle parti verificare:

a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, nonché eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze;

b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della

pretesa, la natura della controversia contenute nella domanda di avvio del procedimento di mediazione;

d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

f. la determinazione del valore della controversia, fatta salva la facoltà del responsabile dell'OdM di rettificare la stessa ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento;

g. la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della normativa vigente;

i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'OdM o al mediatore dal deposito della domanda dell'avvio del procedimento di mediazione sino alla sua conclusione.

2. L'OdM non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni non riconducibili al comportamento non diligente dello stesso.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di avvio della procedura di mediazione può essere effettuata anche a cura della parte istante, fermo l'obbligo sussistente in capo all'OdM.

Art. 20 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 47, comma 6 del D.M. 150/2023.

Art. 21 - Sospensione e/o cancellazione dell'OdM

1. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'OdM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario in conformità all'art. 41 del D.M. 150/2023.

2. Dopo la comunicazione della sospensione o

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELONA P.G.
iscritto al n. 1051 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia
Ordine degli Avvocati
DI BARCELONA POZZO DI GOTTO

della cancellazione l'OdM non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n. 150/2023.

Art. 22 - Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. e il D.M. n. 150/2023 e ss.mm.ii.

1. Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 150/2023 e ss.mm.ii.

